



Berna, 17 febbraio 2020

Modifica dell'ordinanza sul registro di commercio

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Commento ai singoli articoli.....	3
2.1	Titolo 2: Procedura d'iscrizione	3
2.2	Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni	4
2.3	Titolo 4: Disposizioni concernenti l'iscrizione applicabili a tutte le forme giuridiche...	13
2.4	Titolo 5: Iscrizioni d'ufficio	14
3	Ripercussioni	15
3.1	Ripercussioni per la Confederazione	15
3.2	Ripercussioni per i Cantoni	16
3.3	Ripercussioni per l'economia nazionale	16
4	Delega.....	16

1 Situazione iniziale

Le modifiche del Codice delle obbligazioni (CO¹) sono state approvate in voto finale il 19 giugno 2020 dal Consiglio nazionale con 143 voti contro 51 e 4 astensioni e dal Consiglio degli Stati con 37 voti contro 4 e 4 astensioni². Il termine referendario è scaduto inutilizzato l'8 ottobre 2020. Già l'11 settembre 2020 il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore una parte della revisione del diritto della società anonima. Le disposizioni sui valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi e sulla trasparenza nel settore delle materie prime sono state poste in vigore il 1° gennaio 2021³. Il 14 ottobre 2020 il Consiglio federale ha deciso di mettere in vigore un'altra parte della revisione: l'articolo 293a capoverso 2 LEF è così entrato in vigore già il 20 ottobre 2020⁴. L'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni è prevista contemporaneamente alle disposizioni esecutive, in particolare la modifica dell'ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ sul registro di commercio (ORC). Per tenere conto delle modifiche necessarie nel settore informatico (cfr. n. 3), l'entrata in vigore non avverrà prima del 2023.

La modifica del CO rende necessaria una revisione dell'ORC in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di costituzione e di capitale. Per motivi attinenti alla certezza del diritto, l'ORC deve seguire laddove possibile il tenore del CO. Inoltre, le nuove disposizioni sul margine di variazione del capitale e sul capitale azionario in moneta estera rendono necessarie nuove disposizioni nell'ORC. La revisione del diritto della società anonima incarica il Consiglio federale di stabilire l'elenco delle monete estere in cui può essere emesso il capitale azionario (art. 621 cpv. 2 CO). Anche tale elenco è inserito nell'ORC. Inoltre, la revisione del diritto della società anonima prevede alcune deleghe al Consiglio federale per quanto riguarda la trasparenza nel settore delle materie prime (art. 649d cpv. 3 e art. 964f CO). Si tratta tuttavia di disposizioni potestative e attualmente non sono necessarie disposizioni esecutive.

Con il presente progetto viene inoltre attuata la mozione Romano 18.3262, «SCoop. Modificare in italiano e francese l'abbreviazione fuorviante della forma giuridica società cooperativa».

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Titolo 2: Procedura d'iscrizione

Capitolo 1: Notificazione e documenti giustificativi

Art. 22 Statuto e atti di fondazione

Anche nella società cooperativa sarà necessario un atto costitutivo autentico (art. 830 CO; cfr. i commenti agli art. 84 e seg.). La società cooperativa è costituita quando i promotori dichiarano in un atto pubblico di costituirla e in tale atto ne fissano lo statuto e gli organi. Di conseguenza, pure lo statuto della società cooperativa, come quello della società anonima e della società a gestione limitata, è legalizzato da un pubblico ufficiale. L'articolo 22 capoverso 4 è adeguato in questo senso.

Secondo l'articolo 838a CO, ogni deliberazione dell'assemblea generale o dell'amministrazione relativa a una modifica dello statuto richiede l'atto pubblico e deve essere registrata nel registro di commercio. Occorre produrre all'ufficio del registro di commercio una nuova versione completa dello statuto (art. 22 cpv. 3 CO). L'obbligo dell'atto pubblico per la modifica dello statuto vale dall'entrata in vigore.

¹ RS 220
² FF 2020 4987
³ RU 2020 4005
⁴ RU 2020 4145
⁵ RS 221.411

2.2 Titolo 3: Disposizioni speciali in materia di iscrizioni

Capitolo 3: Società anonima

Art. 43 Notificazione e documenti giustificativi

Con la revisione del diritto della società anonima, in tedesco la terminologia dell'articolo 633 CO è adeguata a quella della legge sulle banche. Le nuove nozioni sono di conseguenza utilizzate anche nell'ordinanza sul registro di commercio; ciò riguarda anche l'italiano in un solo caso (art. 46 cpv. 2 lett. e). Nella presente disposizione la nozione di «Bankinstitut» è sostituita da quella di «Bank» (cpv. 1 lett. f).

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima è stata inoltre introdotta una nuova normativa delle fattispecie qualificate per la costituzione o l'aumento del capitale. In futuro l'assunzione di beni (prevista) non sarà più considerata come fattispecie qualificata (per la spiegazione cfr. capitolo 1.4.1.3 del messaggio sulla revisione del diritto della società anonima⁶). Di conseguenza, nell'ordinanza sul registro di commercio viene soppressa la menzione dell'assunzione di beni (prevista)(cpv. 3 frase introduttiva e lett. b).

La formulazione attuale concernente l'impresa di revisione che rilascia l'attestazione di verifica (impresa di revisione sotto sorveglianza statale, perito revisore abilitato e revisore abilitato) viene adeguata (cpv. 3 lett. d) senza implicare una modifica materiale. Si tratta soltanto di una semplificazione linguistica che mira a evitare fraintendimenti e interpretazioni errate. Ai requisiti delle imprese di revisione si applica l'articolo 727b CO.

Art. 44 Atto costitutivo

La revisione del diritto della società anonima ha reso più flessibile la struttura delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale. In tale contesto sono rielaborate le disposizioni sulla costituzione di una società anonima. L'articolo 44 è adeguato al nuovo tenore dell'articolo 629 CO. Per quanto concerne il contenuto dell'atto pubblico, la certezza del diritto impone di impiegare esattamente le medesime formulazioni nell'ordinanza sul registro di commercio e nel Codice delle obbligazioni.

Nella lettera g numero 3 è ora precisato che la firma dell'atto costitutivo è considerato il momento determinante in cui i conferimenti effettuati devono essere conformi a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto. Nel numero 4 è eliminata la (prevista) assunzione di beni (cfr. il commento all'art. 43).

La lettera g^{bis} fa riferimento al capitale azionario in moneta estera e ai conferimenti effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario. Nei due casi il corso di cambio applicato deve essere indicato nell'atto costitutivo autentico. In tal modo viene garantita la tracciabilità in occasione della costituzione e dopo di essa.

Art. 45 Contenuto dell'iscrizione

La revisione del diritto della società anonima autorizza il capitale azionario in moneta estera (art. 621 cpv. 2 CO). Per questo motivo anche la moneta del capitale deve ora essere indicata in una voce propria (lett. h). Per quanto concerne le monete autorizzate si rinvia all'articolo 118a e all'allegato 3, come pure alle relative spiegazioni.

Per il rimanente la lettera s è adeguata alle nuove prescrizioni del diritto della società anonima. Secondo il diritto vigente il contenuto minimo dello statuto prescritto per legge comprende anche le disposizioni sulla forma delle comunicazioni effettuate dalla società. Sono considerate comunicazioni sia le comunicazioni agli azionisti sia quelle ai terzi. L'articolo 931 capoverso 2

⁶ Messaggio sulla revisione del diritto delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 23 novembre 2016 (16.077).

CO prevede che tutte le pubblicazioni prescritte dalla legge siano effettuate nel FUSC. Non è pertanto ragionevole esplicitare nuovamente nello statuto che il FUSC è l'organo di pubblicazione. Quindi nello statuto spesso non vi è alcuna disposizione sulle comunicazioni e soltanto il FUSC viene di conseguenza iscritto nel registro di commercio come organo legale di pubblicazione. Pertanto viene precisato che la forma delle comunicazioni della società agli azionisti deve essere imperativamente indicata nello statuto (art. 626 cpv. 1 n. 7 CO). Di conseguenza la forma delle comunicazioni della società agli azionisti va imperativamente iscritta nel registro di commercio.

I capoversi 2 e 3 sono modificati perché la (prevista) assunzione di beni non costituisce più una fattispecie qualificata nell'ambito della costituzione (cfr. commenti all'art. 43).

Art. 46 Notificazione e documenti giustificativi

Il diritto attuale concede un termine di tre mesi al consiglio d'amministrazione per eseguire l'aumento ordinario del capitale. Nella prassi tale termine si rivela spesso troppo breve. La revisione del diritto della società anonima prevede pertanto un termine di sei mesi (art. 650 cpv. 3). Il termine di cui all'articolo 46 capoverso 1 è adeguato di conseguenza.

Nel capoverso 2 la terminologia dell'ordinanza sul registro di commercio è adeguata alla legge sulle banche anche in italiano (cfr. il commento all'art. 43).

Il capoverso 3 tiene conto del fatto che l'assunzione di beni (prevista) non costituisce più una fattispecie qualificata (cfr. commento all'art. 43). Per quanto concerne la nuova formulazione della lettera c si rinvia all'articolo 43. Nella lettera d sono inoltre disciplinate le condizioni per un aumento ordinario del capitale mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile. La base legale per tale conversione si trova all'articolo 652d CO. La prova della copertura dell'ammontare è adottata con il conto annuale nella versione approvata dall'assemblea generale e verificata da un revisore abilitato. Occorre un conto intermedio verificato se, al momento della deliberazione dell'assemblea generale, la data di chiusura del bilancio risale a più di sei mesi. La relazione di revisione va presentata insieme al conto annuale o al conto intermedio.

Per quanto concerne l'adeguamento linguistico del capoverso 4 si rinvia al commento all'articolo 43.

Art. 47 Atti pubblici

L'articolo 47 capoverso 1 disciplina il contenuto dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale. Il contenuto è modellato sull'articolo 650 capoverso 2 CO. Il tenore dell'ordinanza sul registro di commercio è adeguato al tenore del CO. Per motivi relativi alla certezza del diritto è ragionevole allineare esattamente la terminologia dell'ordinanza sul registro di commercio a quella del CO. Per motivi di chiarezza l'ordine seguito nel CO va inoltre ripreso nell'ordinanza sul registro di commercio. La maggior parte delle modifiche sono pertanto di mera natura formale senza conseguenze materiali. La (prevista) assunzione di beni è eliminata dall'articolo 47 perché non costituisce più una fattispecie qualificata di aumento del capitale. A tal fine, sono esplicitamente ripresi la liberazione mediante compensazione con un credito e la conversione di capitale proprio liberamente disponibile. Nella lettera k è menzionata la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale (art. 653s segg. CO). La soppressione poggia sull'articolo 653v CO, secondo cui la deliberazione relativa al margine di variazione del capitale decade se l'assemblea generale delibera un aumento del capitale azionario quando vi è un margine di variazione del capitale. Secondo il tenore dell'articolo 653v CO una deliberazione esplicita dell'assemblea generale sulla soppressione non è necessaria. Una tale deliberazione è tuttavia opportuna per evitare di dimenticare la soppressione nell'ambito della successiva modifica dello statuto da parte del consiglio d'amministrazione.

Il capoverso 2 disciplina il contenuto dell'atto pubblico concernente gli accertamenti del consiglio d'amministrazione e la modifica dello statuto. Dalla nuova sistematica del capoverso 2 risulta chiaramente la strutturazione dell'atto pubblico in «accertamenti del consiglio d'amministrazione», «deliberazione sulla modifica dello statuto» e «menzione dei documenti giustificativi e attestazione del pubblico ufficiale». Gli accertamenti del consiglio d'amministrazione sono disciplinati nell'articolo 652g capoverso 1 CO. Il testo dell'ordinanza sul registro di commercio deve corrispondere esattamente al testo del CO. La modifica dello statuto è retta dalla deliberazione dell'assemblea generale (cpv. 1), non va in particolare dimenticata la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale. La soppressione è necessaria anche se la relativa deliberazione dell'assemblea generale non menziona la soppressione (il margine di variazione del capitale decade per legge; art. 653v CO). Per quanto concerne la conferma del pubblico ufficiale, viene fatto notare che finora questi doveva attestare che i documenti giustificativi erano stati esibiti a lui e al consiglio d'amministrazione. L'attestazione che i documenti giustificativi sono stati esibiti anche al consiglio d'amministrazione pone tuttavia spesso un problema se il regolamento d'organizzazione della società prevede che un membro del consiglio d'amministrazione possa deliberare da solo l'accertamento e la modifica dello statuto. Non spetta pertanto al pubblico ufficiale attestare che i documenti giustificativi sono stati esibiti al consiglio d'amministrazione, bensì al consiglio d'amministrazione stesso (nuova lett. a n. 5). Il consiglio d'amministrazione o il membro abilitato a tal fine è responsabile del fatto che i membri non presenti abbiano conoscenza dei documenti e che la decisione sull'esecuzione dell'aumento di capitale sia sostenuta dal consiglio d'amministrazione. Il pubblico ufficiale menziona semplicemente i documenti giustificativi e attesta che gli sono stati esibiti.

Art. 48 Contenuto dell'iscrizione

L'articolo 48 disciplina il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio in caso di aumento ordinario del capitale.

Ora nella lettera k viene menzionata la soppressione del margine di variazione del capitale (art. 653v; cfr. il commento all'art. 47).

Nel capoverso 2 viene soppressa la (prevista) assunzione di beni come fattispecie qualificata (cfr. il commento all'art. 43).

Sezione 3 Aumento autorizzato del capitale (art. 49 e 50)

L'introduzione del margine di variazione del capitale (art. 653s segg. CO; cfr. il commento all'art. 59a segg.) rende superflue le disposizioni sull'aumento autorizzato del capitale. Un «aumento autorizzato del capitale» può ora essere effettuato nell'ambito di un margine di variazione del capitale; si applicano quindi le relative disposizioni.

Art. 51 Decisione di concessione dell'assemblea generale

L'attuale normativa sull'aumento del capitale con capitale condizionale è in linea di massima mantenuta. Sono effettuati soltanto singoli adeguamenti e precisazioni. Si precisa quindi dal punto di vista linguistico che si tratta di un «aumento con capitale condizionale» e non di un «aumento condizionale del capitale».

Il capoverso 2 è soppresso senza essere sostituito perché il contenuto dello statuto è materia del CO e non dell'ordinanza sul registro di commercio. Tale soppressione non ha però ripercussioni materiali.

Art. 52 Accertamenti e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione

Le modifiche del capoverso 1 sono puramente linguistiche e non hanno alcuna conseguenza materiale (cfr. il commento all'art. 43).

Il contenuto dell'atto pubblico sugli accertamenti e sulla modifica dello statuto da parte del consiglio d'amministrazione è disciplinato nell'articolo 653g CO. Nell'articolo 52 capoverso 2 devono essere impiegate esattamente le stesse formulazioni. Le modifiche nella lettera a numeri 1–3 sono di natura puramente linguistica e non hanno conseguenze materiali. Dalla lettera a numero 4 e dalla lettera c risulta che il consiglio d'amministrazione deve accertare che gli sono stati esibiti i documenti giustificativi su cui si fonda l'aumento di capitale. Il pubblico ufficiale menziona a sua volta i documenti giustificativi e attesta che gli sono stati esibiti (cfr. il commento all'art. 47).

Art. 53 Abrogazione o modifica della disposizione statutaria sull'aumento con capitale condizionale

L'articolo 53 è precisato in modo tale da disciplinare, oltre all'abrogazione della disposizione statutaria sull'aumento con capitale condizionale, anche la modifica di tale disposizione statutaria (cfr. art. 653i CO). Il testo del capoverso 1 riprende esattamente quello dell'articolo 653i CO.

In linea di massima il capoverso 2 corrisponde al capoverso 2 vigente. Nella lettera a è precisato che la disposizione statutaria non può essere soltanto abrogata ma anche modificata. La modifica della lettera b è di natura puramente linguistica (cfr. il commento all'art. 43).

Il capoverso 3 disciplina il contenuto dell'atto pubblico contenente la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'abrogazione o sulla modifica della disposizione statutaria concernente l'aumento con capitale condizionale. L'ufficio del registro di commercio esamina se l'attestazione del perito revisore abilitato contiene le indicazioni necessarie. Non è quindi più necessario il relativo accertamento del pubblico ufficiale (cfr. art. 653i CO).

Il capoverso 4 precisa nuovamente che la disposizione sull'aumento di capitale con capitale condizionale può essere modificata o abrogata.

Art. 54 Conferimenti ulteriori

Il conferimento ulteriore rimane in via di principio immutato (art. 643b CO). Sono effettuati diversi adeguamenti in relazione con le modifiche delle disposizioni sulla costituzione e sul capitale.

Nel capoverso 1 lettera c, la nozione di «istituto bancario» è sostituita con quella di «banca» (cfr. il commento all'art. 43) soltanto nella versione tedesca. Nella lettera d la conversione di capitale proprio liberamente disponibile è formulata conformemente all'articolo 652d CO. E infine nella lettera e viene soppressa la (prevista) assunzione di beni (cfr. il commento all'art. 43).

Anche la formulazione del capoverso 2 è ora in sintonia con le rimanenti disposizioni sul capitale. Occorre menzionare esplicitamente che anche in caso di liberazione successiva il pubblico ufficiale può soltanto attestare che i documenti giustificativi gli sono stati esibiti, mentre il consiglio d'amministrazione deve accertare che i documenti giustificativi sono stati esibiti a quest'ultimo (cfr. il commento all'art. 47). Nelle lettere b ed e la (prevista) assunzione di beni è soppressa (cfr. il commento all'art. 43).

Pure nel capoverso 3 è soppressa la menzione della (prevista) assunzione di beni (cfr. il commento all'art. 43).

Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale

Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, la riduzione del capitale è disciplinata insieme ai diversi tipi di aumento del capitale nelle procedure di modifica del capitale (art. 653j segg. CO); sono inoltre eliminati diversi punti poco chiari e lacune del diritto vigente. Le disposizioni dell'ORC sono armonizzate con le nuove disposizioni del CO.

La riduzione ordinaria del capitale (riduzione del capitale costitutiva) è ora regolata negli articoli 653j–653o CO. L'articolo 55 riflette queste disposizioni.

Nel capoverso 1 sono elencati i documenti giustificativi da presentare al registro di commercio. Il contenuto degli atti pubblici è disciplinato nei capoversi successivi. Si sceglie quindi una struttura analoga a quelle delle altre disposizioni sul capitale. La lettera d menziona esplicitamente che il conto annuale o un conto intermedio devono essere presentati se la data di chiusura del bilancio precede di più di sei mesi il momento in cui l'assemblea generale delibera la riduzione del capitale azionario (art. 653i CO).

Il capoverso 2 disciplina il contenuto dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale. Per motivi di certezza del diritto la formulazione deve riprendere esattamente l'articolo 653n CO. Il fatto che la diffida ai creditori possa essere eseguita prima o dopo l'assemblea generale ha un'importanza materiale. Di conseguenza, l'attestazione di verifica non deve imperativamente essere disponibile nel momento dell'assemblea generale (art. 653k e 653m CO). La lettera d menziona ora la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale (art. 653v CO; cfr. il commento all'art. 47 cpv. 1).

Il capoverso 3 riguarda il contenuto dell'atto pubblico sulla modifica dello statuto e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione e riflette l'articolo 653o CO. La nuova formulazione ribadisce tuttora che il pubblico ufficiale e il consiglio d'amministrazione devono attestare che i documenti giustificativi sono stati loro esibiti (cfr. il commento all'art. 43).

Il capoverso 4 ha per oggetto l'attestazione di verifica. Il contenuto di tale attestazione è retto dall'articolo 653m CO.

Il capoverso 5 elenca i fatti da iscrivere nel registro di commercio. Il testo dell'iscrizione deve essere per quanto possibile conciso. Quindi si rinuncia ad esempio all'obbligo di indicare l'importo della riduzione, perché esso risulta dal confronto tra il vecchio e il nuovo capitale. Inoltre si rinuncia anche all'obbligo di indicare se la riduzione è effettuata mediante distruzione di azioni o riduzione del valore nominale, perché ciò risulta dal numero e dal valore nominale delle azioni prima e dopo la riduzione del capitale. Per motivi di chiarezza si raccomanda di indicare nel testo dell'iscrizione un eventuale frazionamento delle azioni eseguito insieme alla riduzione del capitale. La lettera g menziona ora la soppressione di un eventuale margine di variazione del capitale (art. 653v CO; cfr. il commento all'art. 47).

Il capoverso 6 riguarda il riscatto e la distruzione di azioni proprie. Anche in questo caso si applica la procedura di riduzione del capitale. Secondo l'articolo 659a capoverso 4 CO, la società è tenuta a iscrivere a bilancio, quale posta negativa del capitale proprio, un importo corrispondente al valore d'acquisto delle azioni proprie. In questo modo diminuisce il capitale proprio liberamente disponibile e il bilancio viene ridotto come in caso di riduzione del capitale (art. 659 cpv. 3 CO).

Art. 56 Riduzione del capitale azionario per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio

La riduzione del capitale azionario per togliere un'eccedenza passiva accertata nel bilancio (riduzione dichiarativa del capitale) è ora disciplinata nell'articolo 653p CO. L'articolo 56 è adeguato a tale disposizione e ha una struttura identica a quella della disposizione sulla riduzione ordinaria del capitale (art. 55).

Secondo il capoverso 1 la procedura agevolata è possibile per eliminare parzialmente o completamente un'eccedenza passiva accertata nel bilancio. I documenti giustificativi da inoltrare in questo caso sono elencati nelle lettere a–c.

Il contenuto dell'atto pubblico riguardante la deliberazione dell'assemblea generale è disciplinato nel capoverso 2. La deliberazione contiene le stesse indicazioni come nel caso della riduzione ordinaria del capitale (art. 653p cpv. 2 con rimando all'art. 653n CO); di conseguenza sono utilizzate esattamente le stesse formulazioni come nell'articolo 55.

Per quanto riguarda il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, si rinuncia all'obbligo di menzionare esplicitamente l'importo della riduzione (finora cpv. 3 lett. d) perché lo si evince dalla differenza tra il capitale precedente e quello nuovo.

Art. 57 Riduzione e aumento simultanei del capitale azionario

La riduzione e aumento simultanei del capitale azionario (procedura a fisarmonica) sono ora disciplinati nell'articolo 653q CO. La norma corrispondente dell'ordinanza sul registro di commercio è lievemente adeguata sotto i profili linguistico e sistematico ed è formulata come le altre disposizioni sulla variazione del capitale. Il capoverso 1 menziona i documenti giustificativi da fornire, il capoverso 2 disciplina il contenuto dell'atto pubblico sulle deliberazioni dell'assemblea generale (in via di principio il contenuto è identico a quello della deliberazione in caso di riduzione ordinaria del capitale; a ciò si aggiungono le indicazioni per l'aumento di capitale) e nel capoverso 3 sono elencati gli elementi da iscrivere nel registro di commercio.

Sezione 6a: Margine di variazione del capitale

La revisione del diritto della società anonima ha introdotto il margine di variazione del capitale (art. 653s CO). Si tratta di un nuovo istituto giuridico per rendere più flessibile la procedura per l'aumento e la riduzione del capitale azionario. Ora lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a aumentare o ridurre tra due valori limite il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il progetto di ORC disciplina il margine di variazione del capitale negli articoli 59a–59c. L'articolo 59a tratta l'iscrizione dell'autorizzazione dell'assemblea generale, l'articolo 59b l'aumento del capitale e l'articolo 59c la sua diminuzione nell'ambito del margine di variazione del capitale.

Art. 59a Autorizzazione dell'assemblea generale

Lo statuto può autorizzare il consiglio d'amministrazione a modificare, per cinque anni al massimo, il capitale azionario entro determinati limiti (margine di variazione del capitale) (art. 653s CO).

Nel capoverso 1 sono elencati i documenti giustificativi che devono essere forniti all'ufficio del registro di commercio. Oltre all'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale sull'autorizzazione del consiglio d'amministrazione (lett. a) deve in particolare essere fornito lo statuto adeguato (lett. b). Il contenuto dello statuto è disciplinato nell'articolo 653t CO e non è ripetuto nell'ordinanza sul registro di commercio. Poiché lo statuto può autorizzare il

consiglio d'amministrazione a ridurre il capitale azionario soltanto se la società non ha rinunciato alla revisione limitata del conto annuale, sono eventualmente necessari i documenti giustificativi per la nuova iscrizione di un ufficio di revisione: il verbale dell'assemblea generale concernente l'elezione dell'ufficio di revisione e una prova che l'ufficio di revisione previsto dalla legge ha accettato la propria elezione (lett. c).

Il capoverso 2 elenca gli aspetti da registrare nel registro di commercio. Oltre all'indicazione del margine di variazione del capitale (lett. a) e alla data della modifica dello statuto (lett. e), vanno indicati i limiti superiore e inferiore del margine di variazione del capitale (lett. b) nonché la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione (lett. d). Inoltre occorre indicare se il capitale può essere solo aumentato o solo diminuito (lett. c; senza tale indicazione occorre partire dal presupposto che il consiglio d'amministrazione è autorizzato sia ad aumentare che a ridurre il capitale azionario). È peraltro necessaria un'indicazione affinché risulti dall'iscrizione nel registro di commercio se la società ha ragione di rinunciare alla revisione limitata. Sarebbe ad esempio possibile inserire il seguente testo dell'iscrizione: «Conformemente alla deliberazione dell'assemblea generale, la società ha introdotto un margine di variazione del capitale descritto con maggiore precisione nello statuto con scadenza il 31.12.2024. Limite inferiore del margine di variazione del capitale: 100'000 CHF. Limite superiore del margine di variazione del capitale: 300'000 CHF [Se del caso: la società può esclusivamente aumentare o esclusivamente diminuire il capitale.].»

Dopo la scadenza della durata dell'autorizzazione la società notifica all'ufficio del registro di commercio la soppressione della disposizione sul margine di variazione del capitale (cpv. 3).

Art. 59b Aumento del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

L'articolo 59b disciplina l'aumento del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale.

Per quanto concerne i documenti giustificativi, si rimanda sostanzialmente alla disposizione relativa all'aumento ordinario del capitale (art. 46). Invece dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale va presentata la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale azionario. Il contenuto di tale deliberazione non deve essere oggetto di un atto pubblico ed è indicato nel capoverso 2. Il contenuto dell'atto pubblico sulla modifica dello statuto e sugli accertamenti del consiglio d'amministrazione è retto dall'articolo 47 capoverso 2 (aumento ordinario del capitale).

La durata dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione è iscritta nel registro di commercio conformemente all'articolo 59a capoverso 2 lettera d e non può essere superiore a cinque anni (art. 653s cpv. 1 CO). Non è possibile iscrivere l'aumento di capitale notificato all'ufficio del registro di commercio dopo la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione (cpv. 4).

Per quanto concerne il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio si rimanda all'articolo 48 sull'aumento ordinario del capitale (cpv. 5). Visto il rimando all'articolo 48 capoverso 1 lettera a l'iscrizione deve obbligatoriamente menzionare che si tratta di un aumento di capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale. Nella rubrica «Osservazione sul capitale» si potrebbe ad esempio inserire l'indicazione «Aumento di capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale».

Art. 59c Riduzione del capitale azionario entro il margine di variazione del capitale

Per quanto concerne la riduzione del capitale azionario l'articolo 59c rimanda alla riduzione ordinaria del capitale (art. 55). Invece dell'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale va presentata la deliberazione del consiglio d'amministrazione sull'aumento del capitale azionario (cpv. 1). Il contenuto di tale deliberazione non deve essere oggetto di un atto pubblico ed è indicato nel capoverso 2. Il contenuto dell'atto pubblico sulla modifica dello statuto e sugli accertamenti del consiglio d'amministrazione è retto dall'articolo 55 capoverso 2 (riduzione ordinaria del capitale).

La durata dell'autorizzazione del consiglio d'amministrazione è iscritta nel registro di commercio conformemente all'articolo 59a capoverso 2 lettera d e non può essere superiore a cinque anni (art. 653s cpv. 1). Non è possibile iscrivere l'aumento di capitale notificato all'ufficio del registro di commercio dopo la data in cui scade l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione (cpv. 4).

Per quanto concerne il contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio si rimanda all'articolo 55 capoverso 4 sulla riduzione ordinaria del capitale (cpv. 5). Per analogia con l'iscrizione dell'aumento di capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale, anche la riduzione di capitale in tale ambito va indicata nella rubrica «Osservazione sul capitale» come «Diminuzione di capitale nell'ambito del margine di variazione del capitale».

Art. 59 d Cambiamento della moneta

Con la revisione del diritto della società anonima diventa ammissibile un capitale azionario in moneta estera (art. 621 cpv. 3 CO; cfr. art. 118a e allegato 3 nonché il relativo commento).

Secondo l'articolo 621 capoverso 3 CO l'assemblea generale può decidere di cambiare, all'inizio di un esercizio, la moneta in cui è espresso il capitale azionario. La corrispondente iscrizione del cambiamento di moneta nel registro di commercio è disciplinata nell'articolo 59d.

Il capoverso 1 della presente disposizione indica i documenti giustificativi che devono essere forniti all'ufficio del registro di commercio in caso di cambiamento di moneta. Come in caso di aumento del capitale, occorre fornire l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale (deliberazione di principio; lett. a) e l'atto pubblico del consiglio d'amministrazione (esecuzione; lett. b). Il cambiamento di moneta non può occultare un aumento o una diminuzione del capitale. In caso di cambiamento di moneta il capitale è semplicemente convertito nella nuova moneta in base al corso di cambio attuale. Se il capitale azionario deve essere approssimato per eccesso o difetto a un importo netto, va inoltre deliberato un aumento o una riduzione del capitale di importo pari alla differenza e vanno forniti i relativi documenti giustificativi (lett. c).

L'atto pubblico concernente le deliberazioni dell'assemblea generale contiene la deliberazione sulla moneta in cui sarà in futuro emesso il capitale azionario e la decisione sull'esercizio al cui inizio deve essere effettuato il cambiamento della moneta (cpv. 2). Il cambiamento della moneta deve sempre essere deciso per l'inizio di un esercizio, al fine di garantire la coerenza della contabilità. La società dispone di un margine di manovra sufficiente poiché il cambiamento della moneta può essere deciso retroattivamente per l'inizio dell'esercizio corrente o prospettivamente per l'inizio dell'esercizio futuro. Nel registro di commercio il cambiamento di moneta può essere iscritto soltanto a partire dall'inizio dell'esercizio al cui inizio viene effettuato il cambiamento. Quindi se è effettuato retroattivamente per l'inizio dell'esercizio in corso, il cambiamento va immediatamente notificato e iscritto nel registro di commercio. In caso di deliberazione prospettiva dell'assemblea generale il cambiamento della moneta deve essere notificato e iscritto all'inizio del nuovo esercizio. Il capoverso 2 menziona inoltre un'eventuale

soppressione del margine di variazione del capitale (art. 653v CO; cfr. il commento all'art. 47 cpv. 1).

Il capoverso 3 stabilisce le indicazioni che deve contenere l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 621 cpv. 3 CO). Il consiglio d'amministrazione deve da una parte accertare che le condizioni di cui all'articolo 621 capoverso 2 sono adempiute: (1) moneta estera più importante per l'attività dell'impresa, (2) controvalore di almeno 100 000 franchi e (3) contabilità e presentazione dei conti nella stessa moneta. Inoltre nell'atto pubblico deve essere indicato il corso di conversione. Infine l'atto pubblico deve contenere la deliberazione sulla modifica dello statuto.

Nel capoverso 4 sono indicati i fatti da iscrivere nel registro di commercio.

Art. 60 Capitale di partecipazione

Per quanto concerne il capitale di partecipazione, l'articolo 60 rimanda alle disposizioni del diritto della società anonima e include ora anche il cambio di moneta. Poiché anche il capitale di partecipazione può essere espresso in una moneta estera, vi si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.

Capitolo 4: Società in accomandita per azioni

Negli articoli 66 e seguenti è regolata la società in accomandita per azioni. Le disposizioni si fondano sulle disposizioni del diritto della società anonima. Si rinvia pertanto ai relativi commenti.

Capitolo 5: Società a gestione limitata

Negli articoli 71 e seguenti è regolata la società a gestione limitata. Le disposizioni sono strettamente ispirate alle disposizioni del diritto della società anonima. Si rinvia pertanto ai relativi commenti.

Capitolo 6: Società cooperativa

Art. 84 Notificazione e documenti giustificativi

Secondo il nuovo articolo 830 CO, la società cooperativa è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società cooperativa, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi. Quindi sarà necessario rivolgersi a un pubblico ufficiale anche per fondare una società cooperativa. Di conseguenza, come documento giustificativo per l'iscrizione della società cooperativa va fornito all'ufficio del registro di commercio l'atto costitutivo autentico.

Art. 85 Atto costitutivo

L'articolo 85 indica il contenuto dell'atto costitutivo autentico. In via di principio, ci si basa sulla corrispondente disposizione del diritto della società anonima (art. 44). Tuttavia, poiché la società cooperativa non ha un capitale fisso, non sono richiesti accertamenti riguardo alla firma delle azioni e alla prestazione dei conferimenti.

Art. 87 Contenuto dell'iscrizione

Nell'articolo 87 viene soppressa la menzione della (prevista) assunzione di beni.

Art. 102 cpv. 1 lett. g e art. 104 lett. q

Originariamente, la legge federale che attua le raccomandazioni del Global Forum prevedeva di assoggettare la società di investimento a capitale variabile (SICAV) alle medesime regole delle società di capitali del CO, il che è però stato successivamente rifiutato. Di conseguenza, le azioni di investitore di una SICAV possono continuare a prendere la forma di azioni al portatore, senza le restrizioni dell'articolo 622 capoverso 1^{bis} CO. Non sono pertanto applicabili e sono abrogati gli articoli 102 capoverso 1 lettera g ORC (notificazione e documenti giustificativi) e 104 lett. q ORC (contenuto dell'iscrizione).

2.3 Titolo 4: Disposizioni concernenti l'iscrizione applicabili a tutte le forme giuridiche

Art. 118a Allegato 3: Moneta

Con la revisione del diritto della società anonima il valore nominale delle azioni non deve più imperativamente essere espresso in franchi poiché il capitale azionario può essere espresso nella valuta più importante per l'attività dell'impresa (art. 621 CO). Vi sono tre presupposti cumulativi: (1) deve trattarsi della moneta estera più importante per l'attività dell'impresa, (2) il capitale azionario deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 000 franchi e (3) per la contabilità e la presentazione dei conti deve essere impiegata la stessa moneta. In tal modo si intende creare la necessaria coerenza tra diritto contabile e diritto della società anonima. Il collegamento con il diritto contabile garantisce che la scelta di una moneta straniera per il capitale azionario sia materialmente fondata e che tale moneta sia liberamente convertibile in franchi. Ciò è tuttavia parso eccessivo al Consiglio degli Stati; nell'ambito della procedura parlamentare di appianamento delle divergenze, l'articolo 621 capoverso 2 CO è stato completato in modo tale da permettere al Consiglio federale di stabilire le monete autorizzate. La genesi della pertinente delegazione mostra che il Consiglio federale deve elaborare l'elenco facendo prova di grande cautela. Saranno innanzitutto autorizzati euro e dollaro. Inoltre si vuole dare al Consiglio federale la possibilità di completare con moderazione l'elenco e di modificarlo in seguito in modo agevolato. Il Parlamento non era però del parere di inserire nell'elenco tutte le monete liberamente convertibili in franchi, poiché ciò sarebbe chiaramente contrario ai timori espressi dal Consiglio degli Stati. Sono pertanto state scelte le cinque monete più negoziate al mondo (stato marzo 2020)⁷. Poiché ne fa parte anche il franco, nell'elenco delle monete autorizzate restano il dollaro statunitense, l'euro, la sterlina britannica e lo yen. Tali monete sono elencate nell'allegato 3. Sono così contemplate le principali monete e si tiene nel contempo conto dei timori del Consiglio degli Stati. Sussiste inoltre la necessaria certezza del diritto perché si tratta di cinque monete stabili e non vi è il rischio che la lista sia costantemente modificata per adeguarla situazioni mutate.

Art. 121 Ufficio di revisione

Cfr. in proposito il commento all'art. 43 cpv. 3 lett. d.

⁷

<https://de.fxssi.com/meist-gehandelten-waehrungen> (documento disponibile soltanto in tedesco)

Art. 129 Momento dell'iscrizione

L'articolo 129 riguarda il momento dell'iscrizione in caso di ristrutturazioni. La menzione della (prevista) assunzione di beni è soppressa (cfr. il commento all'art. 43).

Art. 131 Documenti giustificativi

Dal punto di vista metodologico è impensabile un bilancio intermedio senza conto economico intermedio. La nozione imprecisa di bilancio intermedio è pertanto soppressa e la formulazione della disposizione è modificata sotto il profilo linguistico: deve essere fornito un bilancio di fusione che sia parte integrante del conto annuale o di un conto intermedio eventualmente da allestire. Questa modifica linguistica non ha portata materiale. Con la revisione del diritto della società anonima, le regole per allestire un conto intermedio sono esplicitamente sancite nell'articolo 960f CO. Per ulteriori dettagli si rinvia alle spiegazioni nel messaggio sulla revisione del diritto della società anonima (commento all'art. 960f CO).

Per motivi di completezza occorre rilevare che, come nel diritto vigente, la nozione di bilancio di fusione è utilizzata al plurale perché possono esservi diversi enti giuridici trasferenti, ciascuno dei quali è tenuto ad allestire un bilancio di fusione.

Art. 132 Contenuto dell'iscrizione

Si tratta di un semplice adeguamento linguistico senza conseguenze materiali. Dal punto di vista metodologico è impensabile un bilancio intermedio senza conto economico intermedio e la nozione imprecisa di bilancio intermedio è pertanto soppressa. Il bilancio di fusione è piuttosto parte integrante del conto annuale o del conto intermedio, come risulta dall'articolo 131 (cfr. il commento all'art. 131). Le date dei bilanci di fusione degli enti giuridici trasferenti devono essere iscritte nel registro di commercio.

Art. 136, 137 Notificazione e documenti giustificativi, contenuto dell'iscrizione

Cfr. i commenti agli art. 131 e 132.

Art. 140 Fusione

Cfr. i commenti agli art. 131 e 132.

Art. 142 Fusione

Cfr. i commenti agli art. 131 e 132.

2.4 Titolo 5: Iscrizioni d'ufficio

Art. 152 In caso di violazione dell'obbligo di iscrizione

Viene adeguato soltanto un rimando.

Art. 159 Contenuto dell'iscrizione del fallimento

Sono effettuati soltanto adeguamenti redazionali.

Allegato 2 Indicazione della forma giuridica nella ditta

Il 15 marzo 2018, il consigliere nazionale Marco Romano ha presentato la mozione 18.3262 «SCoop. Modificare in italiano e francese l'abbreviazione fuorviante della forma giuridica società cooperativa». L'abbreviazione «SCoop» è stata introdotta il 1° luglio 2016 e corrisponde a Società cooperativa, Société coopérative e Sociedad cooperativa. Secondo l'autore della mozione, l'abbreviazione conduce a fraintendimenti perché «scoop» in inglese designa la notizia esclusiva data da un giornale e «SCoop» è spesso posta in relazione al gruppo commerciale Coop. La mozione è stata accettata il 15 giugno 2018 dal Consiglio nazionale e il 4 marzo 2020⁸ dal Consiglio degli Stati.

L'autore della mozione ha proposto le abbreviazioni alternative «Sco» o «SC». Quest'ultima abbreviazione non può essere presa in considerazione: essa designa infatti la «Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants» (convenzione di Stoccolma sui prodotti inquinanti organici persistenti). Conformemente all'articolo 6 della legge federale del 15 dicembre 1961⁹ concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative, è vietato utilizzare questa abbreviazione in una ditta.

Anche l'abbreviazione «Sco» è già molto diffusa ed è tra l'altro il codice nazionale della Scozia. Inoltre, almeno cinque imprese iscritte nel registro di commercio, non a titolo di società cooperative, utilizzano già questa abbreviazione nella loro ditta. Tale abbreviazione creerebbe quindi una nuova fonte di errore e fraintendimenti.

Come nuova abbreviazione per Società cooperativa, Société coopérative e Sociedad cooperativa si propone «SCoo». Attualmente nel registro di commercio non vi sono ditte che utilizzano tale abbreviazione. Poiché le possibilità di trovare un'abbreviazione breve e pertinente per la nozione di Società cooperativa, Société coopérative e Sociedad cooperativa sono molto limitate, l'abbreviazione «SCoo» appare un compromesso ragionevole che soddisfa anche le esigenze della mozione Romano.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione tutte le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale derivanti dalle modifiche proposte risultano già dalla revisione del diritto della società anonima (16.077)¹⁰, poiché la presente revisione si limita ad attuare le relative disposizioni esecutive. Come già spiegato nell'ambito della revisione del diritto della società anonima, le disposizioni proposte non hanno in linea di massima alcuna ripercussione finanziaria diretta per la Confederazione. Non sono in particolare previste nuove autorità né sono potenziate le autorità esistenti.

Per l'Ufficio federale del registro di commercio si renderanno tuttavia necessarie alcune modifiche in ambito informatico – in particolare in relazione all'introduzione del nuovo margine di variazione del capitale e della possibilità di un capitale azionario in moneta estera. Devono ad esempio essere ampliati tutti i componenti dei sistemi, a iniziare dalle interfacce con i registri cantonali del commercio, con le banche dati e con le applicazioni specialistiche fino alle interfacce con gli altri servizi che trasmettono informazioni all'UFRC, come il Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC.

⁸ Boll. Uff. 2020 S 42
⁹ RS 232.23
¹⁰ FF 2017 325 segg.

Per l'attuazione delle disposizioni fiscali in materia di moneta estera e di margine di variazione del capitale anche l'AFC dovrà adeguare molti moduli e sistemi informatici.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni dovranno trasporre le disposizioni fiscali concernenti la moneta estera e il margine di variazione del capitale nelle loro legislazioni. Sono inoltre necessari adeguamenti dei sistemi informatici cantonali.

Per il rimanente le ripercussioni sui Cantoni sono illustrate nel messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima)¹¹.

3.3 Ripercussioni per l'economia nazionale

Le ripercussioni per l'economia nazionale sono già state illustrate nel messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima)¹².

4 Delega

Il progetto di ordinanza si basa sugli articoli 621 capoverso 2, 933 capoverso 2, 943 e 950 capoverso 2 CO nonché sull'articolo 102 lettera a della legge del 3 ottobre 2003¹³ sulla fusione (LFus).

¹¹ FF 2017 325 segg.

¹² FF 2017 325 segg.

¹³ RS 221.301